



COMUNE DI AFRICO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI
ai sensi dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/04/2026

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31/08/2026

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA	2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	2
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	3
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	4
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	4
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	5
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	5
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente	5
Articolo 9 – Entrata in vigore	6
PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI	7
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	7
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	7
Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda	8
Articolo 4 – Importi dovuti	8
Articolo 5 – Perfezionamento della definizione	9
Articolo 6 – Diniego della definizione	10
Articolo 7 – Sospensione del processo	10
Articolo 8 – Entrata in vigore	10
PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI	11
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	11
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	11
Articolo 3 – Conciliazione agevolata	11
Articolo 4 – Entrata in vigore	12
PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI	13
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	13
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	13
Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione	13
Articolo 4 – Entrata in vigore	14
PARTE V- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI	15
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	15
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	15
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	16
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	17
Articolo 5 – Entrata in vigore	17

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

PARTE I

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non rimosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. La definizione agevolata è finalizzata a favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie, il recupero delle entrate comunali e la riduzione del contenzioso e dei costi connessi alle procedure di riscossione coattiva.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 possono essere estinti mediante il versamento delle somme dovute a titolo di capitale, con il conseguente azzeramento delle sanzioni e degli interessi oggetto della definizione agevolata.
2. Restano a carico del debitore e devono essere integralmente corrisposte le somme dovute a titolo di rimborso delle spese relative alle eventuali procedure esecutive e cautelari, nonché le spese di notificazione degli atti, comprese quelle già sostenute dal Comune e quelle maturate successivamente, ove dovute.
3. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o entrambe le seguenti fattispecie:
 - a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;
 - b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2023.
4. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. La definizione agevolata può riguardare anche il singolo debito ricompreso in una ingiunzione di pagamento o in un accertamento esecutivo.
6. Sono esclusi dalla definizione agevolata i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
7. Il Comune, su istanza del debitore, comunica l'ammontare delle pendenze che possono essere oggetto di definizione agevolata.
8. Per effetto della riapertura dei termini disposta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31/08/2026, la domanda di adesione alla definizione agevolata può essere presentata entro il 31 ottobre 2026, secondo le modalità stabilite dal Comune.
9. La riapertura dei termini non comporta alcuna estensione del periodo temporale dei debiti definibili né modifica le altre condizioni sostanziali previste dal presente articolo.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune la volontà di avvalersene presentando apposita dichiarazione di adesione entro il 31 ottobre 2026.
2. La dichiarazione deve essere presentata secondo le modalità e utilizzando la modulistica predisposta dal Comune e resa disponibile sul sito internet istituzionale dell'Ente.
3. Nella dichiarazione il debitore indica:
 - a) le entrate e gli atti per i quali intende avvalersi della definizione agevolata;
 - b) i propri dati identificativi;
 - c) l'eventuale presenza di contenzioso relativo ai debiti oggetto della domanda;
 - d) la modalità di pagamento prescelta;
 - e) il numero delle rate richiesto, nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.
4. Il Comune, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento, comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della

definizione agevolata, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate e le relative scadenze.

5. Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 gennaio 2027;

b) mediante pagamento rateale, fino ad un massimo di 30 rate mensili.

6. Il piano rateale è determinato sulla base dell'importo complessivamente dovuto e del numero di rate richiesto dal contribuente, nel rispetto dell'importo minimo di cui al comma successivo.

7. L'importo minimo di ciascuna rata è stabilito in euro 100,00.

8. Qualora l'importo complessivamente dovuto non consenta di determinare il numero di rate richiesto nel rispetto dell'importo minimo di euro 100,00, il numero delle rate viene automaticamente ridotto dall'Ufficio fino al raggiungimento dell'importo minimo previsto.

9. La prima rata del piano rateale scade il 31 gennaio 2027.

10. Le rate successive alla prima scadono l'ultimo giorno di ciascun mese, secondo il piano di pagamento comunicato dal Comune, fino al completamento del numero di rate concesso e comunque entro il termine massimo previsto dal presente articolo.

11. In caso di pagamento rateale sono dovuti, sulle rate successive alla prima, gli interessi nella misura del 3 per cento annuo.

12. Gli interessi sono calcolati secondo il criterio stabilito dal Comune nel piano di pagamento, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.

13. Le rate sono di pari importo, salvo l'eventuale adeguamento dell'ultima rata necessario per effetto degli arrotondamenti o per la corretta imputazione degli interessi.

14. Con la comunicazione di cui al comma 4 il Comune indica altresì l'eventuale diniego, totale o parziale, della definizione agevolata, specificandone le motivazioni.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima rata ovvero dell'unica soluzione determina il perfezionamento della definizione agevolata relativamente ai debiti per i quali risultano soddisfatte le condizioni previste dal presente regolamento.

2. Il pagamento della prima rata determina, limitatamente ai debiti oggetto della definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata e ancora in essere.

3. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, superiore a dieci giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica soluzione ovvero di due rate, anche non consecutive, delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, la definizione non

produce effetti e riprendono a decorrere le attività di riscossione relativamente ai debiti interessati.

4. In caso di perdita degli effetti della definizione agevolata, i versamenti eventualmente effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto, senza possibilità di rimborso.
5. Restano comunque ferme le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di riscossione e i termini di prescrizione e decadenza applicabili.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che abbiano già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento e agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 3.
2. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare per la definizione agevolata, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni e interessi, compresi quelli relativi a precedenti dilazioni, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
3. A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate successive alla data di presentazione della domanda, fino alla scadenza della prima rata del nuovo piano.
4. In caso di perfezionamento della definizione agevolata, le somme già versate a titolo di capitale sono imputate al debito residuo secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati ai sensi della normativa vigente in materia di crisi da sovraindebitamento e di composizione della crisi, ove compatibili con le disposizioni del presente regolamento.
2. La definizione agevolata è ammessa nei limiti e alle condizioni previste dalle disposizioni normative applicabili e dagli eventuali provvedimenti di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Relativamente ai debiti definibili, a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, il Comune non avvia nuove azioni esecutive ovvero nuove

procedure cautelari relativamente ai debiti oggetto della domanda, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Restano ferme le procedure cautelari ed esecutive già perfezionate alla data di presentazione della domanda.
3. Le procedure di riscossione coattiva eventualmente già avviate sono sospese nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento, fino alla scadenza della prima rata o dell'unica soluzione.
4. In caso di perfezionamento della definizione agevolata, l'Ufficio provvede agli adempimenti conseguenti relativamente ai debiti definiti.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di adesione di cui all'articolo 3 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti ricompresi nella domanda di definizione agevolata.
2. Il debitore assume l'impegno a rinunciare al contenzioso relativo ai debiti oggetto della definizione agevolata, secondo le modalità previste dalla normativa processuale vigente.
3. La rinuncia al contenzioso deve essere effettuata nei termini e secondo le modalità comunicate dall'Ufficio, successivamente al perfezionamento della definizione agevolata.
4. Il mancato adempimento dell'obbligo di rinuncia al contenzioso comporta l'inefficacia della definizione agevolata relativamente ai debiti interessati dal giudizio, con

acquisizione delle somme eventualmente versate a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 – Domande già presentate e riapertura dei termini

1. Restano ferme e valide le domande di adesione già validamente presentate dai contribuenti in forza della precedente disciplina.
2. I contribuenti che abbiano già presentato domanda e che non abbiano ancora perfezionato la definizione agevolata possono chiedere all'Ufficio la rideterminazione del piano di pagamento secondo le nuove disposizioni del presente regolamento.
3. La rideterminazione del piano può comportare l'applicazione del nuovo limite massimo di 30 rate mensili, dell'importo minimo di euro 100,00 per rata e degli interessi nella misura del 3 per cento annuo sulle rate successive alla prima.
4. I contribuenti che non abbiano presentato domanda entro i precedenti termini possono presentare una nuova dichiarazione di adesione entro il 31 ottobre 2026.

Articolo 10 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31/08/2026, entra in vigore secondo le modalità previste dalla legge.
2. Le modifiche relative alla riapertura dei termini e alle nuove modalità di pagamento si applicano alle domande presentate a decorrere dalla data di efficacia della deliberazione di modifica.

PARTE II

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. La presente Parte disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, nei limiti e alle condizioni espressamente previste dalla normativa statale vigente e dal presente regolamento.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Possono essere oggetto di definizione le controversie tributarie nelle quali è parte il Comune di Africo, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
2. La definizione riguarda esclusivamente le entrate comunali per le quali il Comune riveste la qualità di ente impositore.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione deve essere presentata nei termini eventualmente stabiliti dalla legge o dall'apposita deliberazione consiliare.
2. La domanda deve essere redatta utilizzando la modulistica predisposta dal Comune.

3. Deve essere presentata una distinta domanda per ciascun atto oggetto della controversia, salvo diversa previsione normativa.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Gli importi dovuti sono determinati secondo le disposizioni della normativa vigente applicabile alla definizione agevolata delle controversie tributarie.
2. Le somme già versate sono imputate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Qualora non siano dovute somme, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda, ove previsto dalla legge.

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione delle controversie si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento delle somme dovute entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.
2. Eventuali forme di pagamento rateale sono ammesse esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa statale applicabile.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere motivato e comunicato al contribuente secondo i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

Articolo 7 – Sospensione del processo

1. La richiesta di definizione agevolata produce gli effetti processuali previsti dalla normativa vigente.
2. Il contribuente e il Comune provvedono agli adempimenti necessari alla definizione del giudizio secondo la disciplina processuale applicabile.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. La presente Parte entra in vigore secondo le modalità previste dalla legge.

PARTE III

CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. La presente Parte disciplina, nei limiti consentiti dalla normativa statale vigente, la possibilità di definire mediante conciliazione agevolata le controversie tributarie nelle quali è parte il Comune di Africo.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Possono essere oggetto di conciliazione le controversie tributarie aventi ad oggetto atti impositivi del Comune, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 3 – Conciliazione agevolata

1. Le controversie possono essere definite mediante accordo conciliativo secondo le modalità previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dalla normativa speciale vigente.
2. Gli importi dovuti e le eventuali riduzioni delle sanzioni sono determinati secondo la disciplina vigente al momento della definizione.
3. Il versamento delle somme dovute è effettuato secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 4 – Entrata in vigore

1. La presente Parte entra in vigore secondo le modalità previste dalla legge.

PARTE IV

REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. La presente Parte disciplina, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, la possibilità di regolarizzare gli omessi o carenti versamenti relativi a precedenti piani di rateizzazione delle entrate comunali.

Articolo 2 – Oggetto della regolarizzazione

1. Possono essere oggetto di regolarizzazione, nei limiti stabiliti dal Comune, gli omessi o carenti versamenti delle rate relative a:
 - a) avvisi di accertamento;
 - b) avvisi di accertamento esecutivo;
 - c) solleciti di pagamento;
 - d) ingiunzioni di pagamento;
 - e) altri atti per i quali sia stata concessa una rateizzazione.
2. La regolarizzazione è ammessa esclusivamente nei casi e alle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dagli atti adottati dal Comune.

Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione si perfeziona mediante il pagamento delle somme dovute secondo il piano comunicato dall'Ufficio.
2. In caso di pagamento rateale si applicano gli interessi e le altre condizioni eventualmente previste dalla normativa vigente e dal provvedimento di rateizzazione.
3. Il mancato perfezionamento della regolarizzazione comporta la ripresa delle ordinarie procedure di riscossione delle somme dovute.

Articolo 4 – Entrata in vigore

1. La presente Parte entra in vigore secondo le modalità previste dalla legge.

PARTE V

REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI VERSAMENTI E DELLE DICHIARAZIONI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. La presente Parte disciplina le eventuali forme di regolarizzazione degli omessi adempimenti dichiarativi e degli omessi o carenti versamenti relativi alle entrate comunali, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
2. La disciplina può riguardare, in particolare:
 - a) TARI;
 - b) IMU;
 - c) altre entrate tributarie comunali;
 - d) entrate patrimoniali comunali, ove previsto;
 - e) sanzioni amministrative, nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 2 – Oggetto della regolarizzazione

1. Sono oggetto della presente Parte gli omessi o carenti versamenti e gli omessi adempimenti dichiarativi relativi alle annualità individuate dalla specifica deliberazione comunale che dispone la relativa regolarizzazione.
2. Sono esclusi gli importi già oggetto di atti di accertamento esecutivo o di altri atti di riscossione per i quali non sia consentita la regolarizzazione secondo la normativa vigente.
3. La regolarizzazione comporta il pagamento delle somme dovute a titolo di tributo o entrata, con esclusione delle sanzioni e degli interessi nei limiti e alle condizioni stabilite dalla deliberazione comunale e dalla normativa vigente.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione

1. Il debitore manifesta la volontà di avvalersi della regolarizzazione mediante apposita dichiarazione da presentare entro il termine stabilito dalla specifica deliberazione comunale.
2. La dichiarazione deve essere redatta utilizzando la modulistica predisposta dal Comune.
3. Qualora la regolarizzazione riguardi un'omessa dichiarazione, il contribuente deve presentare contestualmente la dichiarazione omessa o quella rettificativa, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.
4. Il Comune comunica al contribuente l'importo complessivamente dovuto, le modalità di pagamento e l'eventuale piano rateale.

Articolo 4 – Effetti della regolarizzazione

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento oltre il termine stabilito nel piano, la regolarizzazione non produce gli effetti previsti dal presente regolamento.
2. Le somme eventualmente versate sono acquisite a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
3. Il Comune procede, ove necessario, alla riscossione delle somme residue secondo le ordinarie modalità previste dalla legge.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. La presente Parte entra in vigore secondo le modalità previste dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nella normativa statale e regionale vigente, nonché nei regolamenti comunali in materia di entrate e riscossione, in quanto compatibili.
2. Le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate e applicate nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, parità di trattamento, capacità contributiva e buon andamento dell'azione amministrativa.
3. Le modifiche apportate al presente regolamento con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31/08/2026 prevalgono, in caso di contrasto, sulle precedenti disposizioni regolamentari.
4. Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e Tributi è incaricato dell'adozione degli atti necessari all'attuazione del presente regolamento, compresa la predisposizione della modulistica, dei prospetti di calcolo e dei piani di pagamento.